



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV LR 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi

ORDINANZA n. 1324 del 8/11/13 Prot. n. 150920

Oggetto: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. – Discarica ubicata Via Gabbellini loc. Cassero, Serravalle Pistoiese. Ordinanza n° 1122 del 02/10/2013. Modifica d'ufficio.

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia di ambientale";

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Pistoiambiante S.r.l. con Atto Unico SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese n° 28 del 11/10/2013 (rilasciata sulla base dell'Ordinanza n° 1122 del 02/10/2013) per l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi (discarica), sito nel Comune di Serravalle Pistoiese, via Gabbellini – Fosso del Cassero, loc. Cantagrillo e la relativa documentazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell'Ordinanza di cui sopra ed in particolare nell'Allegato 2 "Allegato Tecnico e Prescrizioni" sono state commesse delle imprecisioni tali da ritenere necessario l'adozione del presente atto. In particolare si rende necessario modificare l'Allegato 2 "Allegato Tecnico e Prescrizioni" così come di seguito riportato.

1) Al Capitolo 1 Realizzazione della discarica per lotti, il secondo capoverso che riporta la seguente frase:  
"La superficie complessiva dell'impianto è di circa 160.000 m<sup>2</sup> con una volumetria netta di circa 1.500.000 m<sup>3</sup>."

dovrà essere sostituita con la seguente:

"La superficie complessiva dell'impianto dopo l'ampliamento è di circa 160.000 m<sup>2</sup> con un incremento volumetrico netto di circa 1.500.000 m<sup>3</sup> rispetto ai precedenti 1.510.000 m<sup>3</sup>."

2) Al Paragrafo 2.6 Prescrizioni – Gestione Discarica, la prescrizione di cui alla lettera g) che recita:  
"Per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente nella procedura) deve intendersi 5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile;"

dovrà essere sostituita con la seguente:

"Per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente nella procedura) deve intendersi

5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile. I certificati analitici dovranno essere conservati e annotati su specifico registro firmato e vidimato dalla Provincia."

3) Al Paragrafo 3.3 Prescrizioni – Gestione Impianto di depurazione, dopo la prescrizione di cui alla lettera g) dovrà essere inserita la seguente nuova prescrizione:

"f) Anche per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti nell'impianto di depurazione si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente nella procedura) deve intendersi 5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile. I certificati analitici dovranno essere conservati e annotati su specifico registro firmato e vidimato dalla Provincia."

4) Al Paragrafo 6.1 Prescrizioni – Emissioni in atmosfera, la prescrizione di cui alla lettera k) che recita:

"i camini delle emissioni sopra elencate, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base alla UNI 10169. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali. I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l'accesso ai camini deve essere comunque essere garantito entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta dell'organo di controllo;

dovrà essere sostituita con la seguente:

"I camini delle emissioni sopra elencate, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.). I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;"

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

Visto il Decreto Presidenziale n. 214 del 14.6.2013, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi, prorogato fino al 10.1.2014 con Decreto Presidenziale n. 319 del 27.9.2013;

### **ORDINA**

1. Di modificare d'ufficio l'Ordinanza n° 1122 del 02/10/2013 ed in particolare l'Allegato 2 "Allegato Tecnico Prescrizioni" come di seguito riportato:

A) Al Capitolo 1 Realizzazione della discarica per lotti, il secondo capoverso che riporta la seguente frase:  
"La superficie complessiva dell'impianto è di circa 160.000 m<sup>2</sup> con una volumetria netta di circa 1.500.000 m<sup>3</sup>."

è sostituita con la seguente:

"La superficie complessiva dell'impianto dopo l'ampliamento è di circa 160.000 m<sup>2</sup> con un incremento volumetrico netto di circa 1.500.000 m<sup>3</sup> rispetto ai precedenti 1.510.000 m<sup>3</sup>."

B) Al Paragrafo 2.6 Prescrizioni – Gestione Discarica, la prescrizione di cui alla lettera g) che recita:

"Per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente nella procedura) deve intendersi 5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile;"

è sostituita con la seguente:

"Per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente nella procedura) deve intendersi 5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile. I certificati analitici dovranno essere conservati e annotati su specifico registro firmato e vidimato dalla Provincia."

C) Al Paragrafo 3.3 Prescrizioni – Gestione Impianto di depurazione, dopo la prescrizione di cui alla lettera g) è inserita la seguente nuova prescrizione:

"f) Anche per le operazioni di smaltimento dei rifiuti auto prodotti nell'impianto di depurazione si rimanda alla procedura PO-07 Rev 01 giugno 2013, precisando che: il riferimento al paragrafo 5.2.3 (non presente

nella procedura) deve intendersi 5.2.2. e che i rifiuti smaltiti entrano a far parte del quantitativo massimo smaltibile. I certificati analitici dovranno essere conservati e annotati su specifico registro firmato e vidimato dalla Provincia.”

D) Al Paragrafo 6.1 Prescrizioni – Emissioni in atmosfera, la prescrizione di cui alla lettera k) che recita:  
“i camini delle emissioni sopra elencate, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base alla UNI 10169. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali. I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l’accesso ai camini deve essere comunque essere garantito entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta dell’organo di controllo;

è sostituita con la seguente:

“i camini delle emissioni sopra elencate, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.). I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;”

2. Di far salva l’Ordinanza n° 1122 del 02/10/2013 nelle parti non in contrasto con il presente atto;

### **DISPONE**

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Serravalle Pistoiese, per la predisposizione dell’atto di modifica dell’atto unico SUAP n° ° 28 del 11/10/2013;  **copia di quest’ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV LR 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi, agli Uffici tecnici del Comune di Serravalle Pistoiese, ad A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all’Azienda USL n° 3 di Pistoia per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

LG/

IL DIRIGENTE

Dott. For. Giovanni Ariberto Merendi

